



# COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

Provincia di Udine

COPIA

n°22

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione aliquote del tributo comunale sui servizi "TASI" anno 2014.**

---

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove** del mese di **agosto** alle ore **20.35**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
<b>FESTA Roberto</b>	P	
<b>BATTISTUTTA Paolo</b>	P	
<b>BATTISTUTTA Sergio</b>	P	
<b>BIGNULIN Emanuela</b>	P	
<b>BORDIGNON Elisabetta</b>	P	
<b>BUSET Rudi</b>	P	
<b>GIAIOT Lucia</b>	P	
<b>GREGORAT Riccardo</b>	P	
<b>LUCA Marco</b>	P	
<b>MAGRINO Andrea</b>	P	
<b>PINAT Tommaso</b>	P	
<b>VALLE Livia</b>	P	
<b>ZAMPARO Franco</b>		A
<b>Totale</b>	<b>12</b>	

Assiste il Segretario Comunale **PRINCI dott.ssa Lidia**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. **FESTA Roberto** nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2104) che ha previsto all'art.1, comma 639 e successivi, l'istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a partire dall'anno 2014, imposta formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo:

- 1) una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall' A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;
- 2) una componente sui servizi indivisibili: il tributo sui servizi indivisibili (TASI), erogati dal comune, dovuta dal possessore o dall'utilizzatore dell'immobile, comprese le abitazioni principali come definite dalla normativa IMU;
- 3) una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla TARES, destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento sui rifiuti, dovuta dall'utilizzatore o dal possessore dell'immobile.

**DATO ATTO** che la presente deliberazione riguarda solo la componente TASI (tributo servizi indivisibili);

**VISTO** in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**RICHIAMATO** inoltre l'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.296 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTA** la legge regionale 27 dicembre 2013, n.23, art.14, comma 14, con la quale stabilisce, in via straordinaria per l'anno 2014, che i comuni e le provincie della regione Friuli Venezia Giulia deliberano il Bilancio di Previsione entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della giunta Regionale di approvazione degli obiettivi del patto di stabilità (tale deliberazione è stata approvata nella seduta del 16 maggio 2014, pertanto, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è il 15 luglio 2014);

**VISTO** IL successivo decreto n.10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali relativo alla proroga al 31 agosto 2014 del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2014 nei Comuni della Regione FVG;

**DATO ATTO** che la disciplina I.U.C. e della sua componente TASI, delineata dalla Legge Finanziaria per il 2014 (L.147/2013) è stata modificata dal DL.16/2014, convertito con Legge 68 DEL 2/5/2014, con modificazioni, e visti in particolare, i seguenti commi in vigore dal 6/5/2014:

- comma 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- comma 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- comma 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- comma 676. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore alle 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliare ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o di altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n.201, del 2011;
- comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art.13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- comma 679. Il comune con regolamento di cui all'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni e detrazioni nel caso di:
  - a) possessori che siano anche utilizzatori e che destinino l'immobile ad abitazione principale;
  - a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo, ma ricorrente;
  - c) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**VISTO** il D.L. del 9 giugno 2014 con cui viene differito il pagamento dell'acconto TASI al 16 ottobre per i Comuni che non avevano ancora deliberato le aliquote 2014 con relativa pubblicazione della delibera sul sito informatico del Ministero;

**TENUTO CONTO** che il comma 669 della legge 27.12.2013 n.147 stabilisce che la definizione di abitazione principale è quella dell'imposta municipale propria ed il comma 677 della legge 27.12.2013 n.147 richiama espressamente le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

**CONSIDERATO** inoltre che ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n.147/2013 e s.m.i. il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende altresì alle seguenti ipotesi:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture del 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco. (per tali immobili, a decorrere dal 1° luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e relative pertinenze);

**CONSIDERATO** inoltre il Comune può equiparare alcune fattispecie di immobili alle abitazioni principali e che è volontà di questa Amministrazione stabilire agevolazioni a favore dei nuclei famigliari con figli, come accadeva con l'IMU;

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività opere, forniti dal comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma per cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra una cittadino ed un'altro, non compresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da elenco dettagliato vengono di seguito indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- Servizio Pubblica Illuminazione	€ 60.550,00
- Servizio Manutenzione stradale	€ 90.090,00
- Servizio ambiente e verde pubblico	€ 25.273,00
- Servizi sicurezza e vigilanza	€ 70.250,00
- Servizio Demografico, anagrafe, stato civile	€ 99.480,00
<b>TOTALE</b>	<b>345.643,00</b>

**ACCERTATA** la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art.1 della legge n.147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174 e convertito nella Legge n.213/2012 dal Responsabile del Servizio;

Uditi gli interventi:

Il Sindaco illustra le scelte proposte dalla giunta in merito ad aliquote e detrazioni. E' stato scelto di non fare detrazioni a pioggia, bensì mirate a favorire la famiglia, cercando di applicare un tipo di coefficiente familiare di cui tanto si parla ma poco si fa. Quindi una detrazione di € 70 per ogni figlio convivente, a carico e con meno di 26 anni.

In merito alla delibera il Sindaco propone una modifica: equiparare l'anziano proprietario di abitazione e dimorante in casa di riposo alle seconde case ed attività produttive di cui al punto 2) del deliberato.

Sulla proposta del Sindaco esprime parere favorevole di regolarità tecnica il funzionario comunale presente in aula, dott. Edi Demartin.

Il Cons. Luca esprime parere favorevole sulla proposta ma sottolinea che ci può essere anche il caso dell'anziano in casa di riposo proprietario di una casa di lusso.

Risponde il Sindaco che la scelta dell'aliquota del 2 per mille con la detrazione di € 70 per i figli a carico, consente di attuare una politica più favorevole alla famiglia, ma consente altresì di assicurare il gettito necessario all'equilibrio del bilancio, circa € 120.000; non si può alterare questo equilibrio con ulteriori modifiche; rispondendo al Cons. Luca evidenzia che la sua richiesta di modifica (quella relativa agli anziani in casa di riposo) non incide su questo equilibrio.

Il Cons. Pinat chiede se in sede di scelta delle aliquote sono state fatte delle verifiche sulle scelte dei Comuni limitrofi.

Risponde il Sindaco che in zona le aliquote variano da 1,7 per mille al 2,5 per mille con diverse gradazioni di esenzione e/o agevolazioni.

Esaurita la discussione viene messo in votazione lo spostamento del punto n.3, sub 1 sotto il punto c). L'emendamento ha avuto il parere favorevole di regolarità tecnica del funzionario comunale.

La modifica viene accolta a maggioranza dei Consiglieri presenti, si astengono i Cons. (Pinat, Buset e Bignulin).

Quindi viene posto in votazione il documento emendato:

Presenti e votanti 12;

A maggioranza dei Cons. presenti, n.8 voti favorevoli, n.4 astenuti (Cons. Pinat, Buset, Bignulin, Luca):

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI DETERMINARE** le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014:

**a) - aliquota TASI del 2 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, iscritte nella categoria catastale A, (ad eccezione della categoria A/10), nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 E C/7.

**b)** ai soggetti passivi di cui al punto a) spetta inoltre una **detrazione pari a 70,00** euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

**c) aliquota "0" zero per mille** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse dall'abitazione principale inclusi gli immobili ATER e l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. **DI DARE ATTO** che sono equiparate alle abitazioni principali e, di conseguenza di assoggettare al pagamento della TASI le seguenti unità immobiliari:
- unità immobiliare concessa in comodato (regolarmente dichiarato) da soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che la utilizzano a titolo di abitazione principale, risultante dalla residenza anagrafica.
  - casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;
  - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - unico immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco. (per tali immobili, a decorrere dal 1° luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e relative pertinenze);
4. **DI STABILIRE** che nel caso l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. **DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per L'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
6. **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili cui la TASI è diretta:
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
  - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
  - servizi a tutti i cittadini, ma per cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un'altro, non compresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da elenco dettagliato vengono di seguito indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- Servizio Pubblica Illuminazione	€ 60.550,00
- Servizio Manutenzione stradale	€ 90.090,00
- Servizio ambiente e verde pubblico	€ 25.273,00
- Servizi sicurezza e vigilanza	€ 70.250,00
- Servizio Demografico, anagrafe, stato civile	<u>€ 99.480,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>345.643,00</b>

7. **DI DARE ATTO** che il gettito presunto della TASI è di € 120.000,00 con una copertura pari al 34,72% dei costi indicati al punto 6.
8. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento approvato da Consiglio Comunale.
9. **DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014.

10. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
11. **DI DICHIARARE**, con separata, unanime e palese votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.





Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Roberto FESTA

**IL SEGRETARIO**  
F.to dott.ssa Lidia PRINCI

---

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'Albo Pretorio per giorni quindi consecutivi: dal **22.08.2014** al **06.09.2014**

Addì, **22.08.2014**

**L'IMPIEGATA RESPONSABILE**  
F.to Martina ANDREATTA

---

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, **22.08.2014**

**L'IMPIEGATA RESPONSABILE**

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Immediatamente eseguibile.

**L'IMPIEGATA RESPONSABILE**  
F.to Martina ANDREATTA

---